

L'articolo 1 fissa in 183 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 4,50 per cento e durata minima di quindici anni.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:

	(migliaia di euro)		
	2011	2012	2013
A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento	352.990	352.990	352.990
B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)	88.248	88.248	88.248
C – Oneri per indebitamento	70.800	70.800	70.800
D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2010	17.000	17.000	17.000
E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]	448	448	448

L'articolo 2 vincola, per l'anno 2011, le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio in maniera prioritaria alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto.

L'articolo 3 reca la disciplina del Patto di Stabilità Interno, che rappresenta lo strumento di controllo della finanza pubblica per il contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obiettivi concordati a livello comunitario nel 1997 con il Patto di Stabilità e Crescita.

Le disposizioni del Patto 2011 sono contenute nel disegno di legge statale “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2011)”, in corso di approvazione parlamentare.

L'articolo 4 reca la regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno degli Enti Locali, un'opzione prevista nella legge delega N. 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale in termini di principi ma nel dettaglio già disciplinata dalla Legge Finanziaria per il 2009, dalla legge n. 33/2009, e specificata nelle modalità attuative dalla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 2 del 27 gennaio 2009. Tale opzione è stata confermata dalla Legge Finanziaria per il 2010.

La regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno comporta una sua disaggregazione su due livelli:

- lo Stato procede alla quantificazione della manovra ed alla definizione degli obiettivi nazionali di finanza pubblica ed alla loro ripartizione tra i diversi sistemi regionali;
- ciascuna regione è chiamata a gestire il perseguimento del proprio obiettivo coordinando gli enti locali del proprio territorio

Va quindi rilevato che il modello regionalizzato del PSI consente, fermo restando l'obiettivo regionale complessivo, di calibrarne i contenuti rispetto alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio-economico delle diverse aree del Paese, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato al proprio indispensabile potere di coordinamento dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari.

Le disposizioni del presente articolo attuano la possibilità per le Regioni di rimodulare gli obiettivi del Patto di Stabilità all'interno del comparto degli Enti Locali compresi nel proprio territorio, adattando le regole ed i vincoli fissati dal legislatore nazionale alle diverse situazioni finanziarie di Province e Comuni con oltre 5000 abitanti, secondo quanto stabilito dall'art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008.

La norma in oggetto oltre a definire la cosiddetta “compensazione orizzontale” introduce la facoltà per le Regioni già prevista dall'articolo 7-quater della legge n.33/2009, come modificato dall'articolo 4, comma

4-sexies, della legge n.42/2010, che permette alla Regione di effettuare interventi compensativi a favore degli Enti Locali del proprio territorio tramite cessione di quote del proprio obiettivo programmatico (la cosiddetta "compensazione verticale"), alla quale la Regione Liguria ha dato attuazione nel 2009. Con la compensazione orizzontale, si intende favorire gli Enti Locali in sofferenza rispetto al raggiungimento dei loro obiettivi di saldo di competenza mista, spostando il parametro di valutazione dagli obiettivi dei singoli enti al risultato complessivo territoriale derivante dall'aggregazione di essi. Con la compensazione verticale si vuole invece permettere l'aumento della capacità di spesa dell'ente oltre gli obiettivi fissati, ponendo a carico del tetto di spesa regionale il surplus realizzato in termini di pagamenti; questa misura ha come obiettivo primario quello di consentire lo sblocco degli investimenti ed in particolare di quegli interventi strategici per cui esiste la disponibilità a pagare da parte dell'ente ma l'impedimento derivante dal vincolo posto dal Patto di Stabilità. La Regione dal canto suo sovrintende alle compensazioni tra i saldi ed al rispetto dell'obiettivo aggregato. La presente norma dispone inoltre l'abrogazione dell'articolo 13 (rubricato "Obiettivi di finanza pubblica degli Enti Locali") della legge regionale 15 febbraio 2010 n. 2 concernente le "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale", con il quale la Regione Liguria ha inteso avvalersi della facoltà riconosciuta dal predetto comma 11 dell'articolo 77-ter solo ed esclusivamente al fine di rimodulare, attraverso forme di compensazione nell'ambito del comparto locale, gli obiettivi assegnati per i Comuni soggetti al Patto che si fossero dichiarati disponibili ad assumere, a proprio carico, la spesa per il personale conseguente alla dismissione delle Comunità Montane operata dalla legge regionale n. 24/2008. Con tale norma dunque si è inteso attuare il meccanismo della compensazione orizzontale in maniera parziale, ossia favorendo soltanto una specifica categoria di enti locali. L'abrogazione dell'articolo 13 della l.r. n. 2/2010 si rende quindi opportuna in quanto la presente norma dà completa applicazione alle disposizioni del comma 11 dell'articolo 77-ter, ricomprendendo anche l'intervento parziale apportato dal citato articolo 13.

Con l'articolo 5, la Regione Liguria, nelle more della definizione dell'impianto generale dell'autonomia fiscale regionale ad opera dei decreti attuativi della legge 42/2009, intende adempiere all'obbligo di legge posto dal comma 43 dell'articolo 1 della legge 244/2007, ponendo la necessaria base normativa per poter recepire il "regolamento tipo", in cui sarà contenuta la sostanziale disciplina applicativa dell'imposta. In ottemperanza a quanto previsto dalla richiamata normativa statale, fino all'emanazione di detto regolamento regionale, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nel territorio della regione, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), ha difatti introdotto la "regionalizzazione dell'Irap", prevedendo che "in attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub-statale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni."

È poi intervenuto il D.L. 30-12-2008 n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), che all'articolo 42, comma 7, ha stabilito che: "in attesa della approvazione parlamentare del disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il termine di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 1° gennaio 2010."

I successivi commi 44 e 45 dell'art. 1 della L. 244/2007 dispongono che: "con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

*L'articolo 6 reca disposizioni ai fini del contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di spesa, prevedendo che gli enti del settore regionale allargato, prima di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato debbano ottenere apposita autorizzazione regionale. È inoltre previsto, per ragioni di efficienza ed economicità nell'allocazione del personale pubblico, che le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possano aver luogo solo a seguito dell'esperienza di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del Settore regionale allargato e delle Comunità Montane.*

*Gli articoli da 7 a 10 recano disposizioni che recepiscono i principi di riduzione dei costi degli apparati amministrativi introdotti dai commi da 3 a 6 dall'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, nell'ottica di una complessiva politica di risparmio sulle tipologie di spesa indicate, a valere sull'intero sistema regionale ligure: dagli enti del settore regionale allargato alle società in house.*

*In generale, si evidenzia che la Regione ha inteso recepire e dare volontariamente applicazione al complesso delle disposizioni dell'articolo 6 del d.l. 78/2010, al fine di poter fruire della cosiddetta "premieria" di cui al comma 20 del citato articolo 6.*

*Pertanto, anche gli articoli da 11 a 16 sono stati approntati in ossequio all'anzidetta finalità.*

*L'articolo 11 al comma 1, prevede, per l'anno 2011, la riduzione della spesa per studi e consulenze rispetto al complesso degli impegni assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità, recependo il principio di cui al comma 7 dell'articolo 6, del d.l. 78/2010.*

*Conseguentemente la norma prevede la riduzione dell'80 per cento delle spese per studi e consulenze applicata ad un aggregato determinato sulla base degli impegni assunti nell'anno 2009 relativamente ad incarichi conferiti, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43, a soggetti privati, ad enti del settore regionale allargato o a società partecipate o direttamente o indirettamente controllate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo, con esclusione di quelli concernenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, il codice della privacy, la sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, nonché gli adempimenti in materia derivanti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*

*Il presente articolo stabilisce, al comma 2, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli incarichi la cui spesa è imputata su fondi comunitari o nazionali vincolati, in quanto la Regione autolimitando la propria attività amministrativa non intende estendere tale limitazione alle azioni derivanti dall'attuazione di programmi comunitari o di normative finanziate con fondi trasferiti dallo Stato.*

*Il comma 3 precisa che non sono considerati incarichi di studio o di consulenza quelli di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari, quelli conferiti al fine di adempiere a precisi obblighi normativi – per i quali l'esecuzione all'interno comporterebbe un ingiustificato aumento della dotazione organica dell'Ente -, derivanti dalla legislazione in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e conseguenti alle disposizioni di cui al testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza nonché quelli relativi alla difesa in giudizio dell'Ente che alla luce di un'attenta lettura del disposto di cui all'articolo 6, comma 7 non possono comunque rientrare nella tipologia delle consulenze.*

*Il comma 4 esclude altresì dall'ambito di applicazione dell'articolo gli incarichi di progettazione di lavori e di stima di immobili derivanti dall'attuazione del cosiddetto del federalismo demaniale di cui al D.Lgs 28 maggio 2010, n. 85*

*Il comma 5 estende le disposizioni di contenimento di spesa per consulenze agli enti del settore regionale allargato.*

*Sempre nell'ottica di riduzione complessiva della tipologia di spese di cui al presente articolo, si è inteso stabilire che gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore a favore di altri enti del medesimo settore regionale allargato, siano effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.*

*L'articolo 12, al comma 1, prevede, per l'anno 2011, una riduzione dell'80 per cento relativamente alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, rispetto al complesso degli impegni assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità, recependo il principio di cui al comma 8 dell'articolo 6 del citato D.L. 78/2010.*

*Sempre in considerazione del fatto che la succitata normativa statale costituisce, per le regioni, disposizioni di principio, l'articolo 12 al comma 2, esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui al*

*comma 1, la spesa sostenuta con imputazione a valer sui fondi comunitari o vincolati, per le regioni esposte in commento all'articolo 13, nonché quella concernente la pubblicità a carattere legale o finanziario in quanto derivante da obblighi normativi; in merito a quest'ultima resta comunque l'impegno della Regione ad esercitare una riduzione della medesima nei limiti sia delle disposizioni di legge che la prevedono, sia delle condizioni del mercato pubblicitario.*

*L'articolo 13, riprendendo quanto già disposto dall'articolo 9 della l.r. 43/2008, prevede che la Regione non effettui sponsorizzazioni per l'anno 2011, recependo il principio di cui all'articolo 6, comma 9, del citato D.L. 78/2010.*

*L'articolo 14, ai commi 1 e 2, stabilisce che la spesa per missioni del personale dirigente e di quello dipendente venga ridotta, per l'anno 2011, del 50 per cento rispetto al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009.*

*Con tali disposizioni la Regione fa propri i principi contenuti nell'articolo 6, comma 12, del citato D.L. 78/2010, introducendo, al comma 3 una disposizione derogatoria in caso di spese per missioni sostenute a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive.*

*La ratio del comma 3 è riconducibile a quanto già indicato in relazione in merito all'articolo 13 relativo alla riduzione delle consulenze e si riferisce a quelle, peraltro limitate, fattispecie in cui i programmi comunitari prevedono l'erogazione di fondi anche al fine di fronteggiare le spese di trasferta dei dipendenti incaricati della relativa gestione.*

*Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo, la Regione provvederà a rinegoziare, alla luce delle disposizioni della presente legge finanziaria, le condizioni contrattuali derivanti dal contratto stipulato a seguito di gara che, di per sé, costituisce uno strumento di aggregazione della spesa sostenuta dalla Regione e dagli enti del settore regionale allargato con conseguenti economie di scala.*

*L'articolo 15, al comma 1, prevede una riduzione del 50 per cento della spesa esclusivamente per formazione rispetto a quella sostenuta a tale titolo nell'anno 2009.*

*Anche in questo caso la Regione fa propri i principi contenuti nell'articolo 6, comma 13, del citato D.L. 78/2010, introducendo, al comma 2, una disposizione derogatoria in caso di spesa per formazione sostenuta a carico di fondi comunitari, per le motivazioni indicate relativamente all'articolo relativo alla riduzione della spesa per consulenze.*

*Al fine di conseguire tale obiettivo la Regione incrementerà il ricorso alla formazione interna che non presenta alcun onere aggiuntivo.*

*L'articolo 16, al comma 1, stabilisce, per l'anno 2011, una riduzione del 20 per cento relativamente alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi, rispetto al complesso degli impegni assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità, recependo il principio di cui all'articolo 6, comma 14, del citato D.L. 78/2010, come convertito in legge 122/2010.*

*Il comma 2 prevede una disposizione derogatoria che esclude dall'applicazione di cui al comma 1, la spesa afferente a dette tipologie di forniture o servizi sostenute dalla Regione per il Corpo Forestale dello Stato, si tratta di una disposizione sostanzialmente in linea con quella contenuta nella predetta normativa statale e viene inserita in ragione della specificità delle attività svolte dal Corpo Forestale dello Stato per effetto della vigente convenzione tra la Regione e la competente amministrazione statale, nonché di quelle proprie del medesimo Corpo ed inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambe esercitate con le stesse dotazioni strumentali.*

*Il comma 2 contiene inoltre una disposizione derogatoria di quanto previsto dal comma 1, concernente la spesa sostenuta con fondi comunitari o vincolati, le cui ragioni sono già state esposte in riferimento all'articolo relativo alla riduzione della spesa per consulenze.*

*L'articolo 17 introduce una riduzione delle spese per acquisto di giornali, acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati, invio della corrispondenza cartacea, servizi di telefonia e acquisto di arredi pari al 10 per cento rispetto al complesso degli impegni assunti, nell'anno 2009, per le medesime finalità.*

*Si tratta di tipologie di spesa come del resto quelle interessate dagli articoli che precedono, già oggetto di riduzione o di contenimento per effetto delle leggi finanziarie regionali 2008 e 2009.*

*La misura prevista da questo articolo è quindi ulteriore rispetto a quelle contenute nell'articolo 6 del D.L. 78/2010 ed è finalizzata a reperire risorse al fine di far fronte alla riduzione di entrate derivante dalla manovra statale.*

*Il comma 2 dell'articolo stabilisce che le riduzioni previste al comma 1, lettere a) e b) non si applicano ai fini dell'approvvigionamento dell'ufficio stampa e della biblioteca della Giunta regionale, anche allo scopo di centralizzare i servizi dai medesimi resi.*

*L'articolo 18 determina, per l'anno 2011, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) la spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio.*

*Il comma 2 dell'articolo contiene una disposizione derogatoria che esclude l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs. 85/2010 ed utilizzati ad uso ufficio.*

*L'articolo 19 pone in capo alla Giunta regionale, previe istruttorie e proposte da parte del Segretario generale, l'adozione di un provvedimento finalizzato a dare attuazione alle disposizioni in materia di consentimento della spesa dell'apparato amministrativo regionale e volto a determinare gli aggregati di spesa rispetto ai quali vengono esercitate le riduzioni previste dai medesimi articoli.*

*La Giunta regionale, con tale provvedimento, determina altresì il limite massimo delle spese sostenibili per l'anno 2011 per locazioni passive, manutenzioni passive ed altri costi legati agli immobili.*

*L'articolo 20 stabilisce che il programma investimenti in sanità è finanziato per il 2011 in euro 159.663.000,00 e che nel triennio 2011-2013 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 13.600.000,00.*

*L'articolo 21 reca disposizioni finalizzate al reperimento di ulteriori risorse da destinare ai diversi obiettivi regionali; è quindi prevista la costituzione di un fondo che trova alimentazione nei proventi delle vendite immobiliari dei beni di proprietà degli Enti del settore regionale allargato e delle ARTE, non direttamente impiegati per lo svolgimento di attività istituzionali. Tali risorse, se provenienti dalla vendita di beni delle aziende sanitarie, possono essere destinate sia al ripiano di disavanzi che a programmi di investimento delle aziende medesime; se si tratta di risorse da beni di altri Enti, al finanziamento di programmi di intervento.*

*La consistenza del patrimonio immobiliare cui attingere le predette risorse è individuata attraverso la comunicazione di elenchi di beni che gli Enti predetti e le ARTE, pena la decadenza degli organi di amministrazione, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, la quale li approva individuando quelli oggetto di dismissione e di valorizzazione. Tali beni vengono ceduti ad ARTE Genova che corrisponde un prezzo pari al valore dei beni nello stato di fatto in cui si trovano. Se si tratta di beni suscettibili di valorizzazione, è prevista la corresponsione anche di un prezzo differito. Detti valori sono determinati da perizie di stima fornite da una società controllata dalla Regione.*

*L'articolo 22 stabilisce che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di cartolarizzazione immobiliare, la Giunta regionale possa realizzare operazioni di cartolarizzazione di beni propri ed appartenenti al servizio sanitario regionale, ai sensi e con gli strumenti previsti dal D.L. 351/2001 che regola le procedure di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.*

*L'articolo 23 è redatto al fine di sostenere le aziende del trasporto pubblico locale su gomma anche a seguito della riduzione delle risorse destinate ai bacini di traffico, dovuta alla manovra finanziaria nazionale (ex dl 78/2010) nell'ottica di una complessiva riorganizzazione delle aziende stesse.*

*Tale intervento è finanziato attraverso risorse in parte allocate sul bilancio per l'esercizio 2011 ed in parte già erogate alle aziende, attraverso gli Enti locali titolari delle competenze, nel corso degli esercizi precedenti per lo sviluppo di specifici progetti conformi alle indicazioni della Regione Liguria, a cui non è stata data attuazione.*

*Le modalità operative di attuazione dell'articolo sono definite dalla Giunta regionale, che è altresì autorizzata a ridurre gli importi relativi ad interventi che negli esercizi precedenti hanno prodotto avanzi.*

*L'articolo, pertanto, si propone di destinare tali risorse, che sono inutilizzate, ad una nuova finalità, considerato il momento di crisi in cui si trovano le aziende del trasporto pubblico locale su gomma.*

*A tale proposito si evidenzia che tale diversa destinazione di utilizzo delle risorse è stata anche richiesta dalle stesse aziende di trasporto e dagli Enti locali competenti.*

*Con l'articolo 24, in considerazione delle generali difficoltà della finanza pubblica e i conseguenti obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa, resi più pressanti a seguito della manovra finanziaria statale, che prevede la riduzione dei trasferimenti per le attività delegate, si è reso necessario emendare la norma di delega di funzioni in materia turistica, in particolare eliminando il vincolo di spesa minima in capo alla Regione.*

*Con l'articolo 25 si è inteso procedere alla razionalizzazione delle risorse ancora disponibili sui fondi costituiti presso FILSE in forza di diverse disposizioni normative regionali, intervenendo negli ambiti del sostegno alle piccole e medie imprese e dei servizi alla persona.*

*Con l'articolo 26 si procede al completamento del trasferimento delle funzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità, già operato con la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3, in capo alle Province.*

*Difatti, a mente dell'art. 9 della lr 3/1999 erano state trasferite alle Province le funzioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica) e le funzioni concernenti gli istituti previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (espropriazioni per causa di utilità pubblica) e ss.mm e ii, direttamente connesse o conseguenti ai procedimenti di espropriazione.*

*Con il presente articolo viene, infine, trasferita la competenza in merito alla nomina delle Commissioni Provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all'articolo 41 del D.p.r. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).*

*Per il funzionamento delle Commissioni anzidette, viene previsto che le Province possano prevedere l'applicazione di diritti di segreteria e istruttoria.*

*L'articolo 27 rinvia alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 la copertura delle spese previste dal disegno di legge in discussione.*

*L'articolo 28 dispone l'entrata in vigore della presente legge al 1° gennaio 2011.*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

#### **Articolo 1 (Indebitamento)**

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2011 in 183 milioni di euro.

#### **Articolo 2 (Vincolo di destinazione)**

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2011-2013, per l'anno 2011 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

**Articolo 3**  
**(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)**

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2011 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

**Articolo 4**  
**(Regionalizzazione del Patto di stabilità interno)**

1. A decorrere dall'anno 2011 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 77 ter, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 7 quater, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero - caseario ), convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disciplina il Patto di stabilità interno per le province e per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti della Liguria, adattando le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.
2. In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali liguri l'obiettivo del Patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento a ciascun ente locale gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, secondo la normativa statale vigente.
3. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Regione può altresì autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico di competenza mista attraverso la rideterminazione del proprio obiettivo programmatico.
5. Le modalità applicative della disposizione di cui al comma 4 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. La Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, secondo la normativa statale vigente.
7. Restano ferme le sanzioni e le premialità previste dalla normativa statale.
8. L'articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) è abrogato.

**TITOLO II**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI**

**Articolo 5**  
**(Attuazione del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)**

1. Ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008") è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive, fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA**

##### **CAPO I**

##### **Misure di contenimento della spesa**

###### **Articolo 6**

###### **(Assunzioni di personale da parte degli enti del settore regionale allargato)**

1. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è fatto divieto agli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2006), di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato se non previa autorizzazione regionale.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 bis del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), le assunzioni autorizzate ai sensi del presente articolo possono aver luogo solo a seguito dell'esperimento di procedure di mobilità effettuate in riferimento al personale del Settore regionale allargato e delle Comunità Montane.
4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono fonte di responsabilità amministrativa per i Direttori ed i Dirigenti che le hanno disposte.

###### **Articolo 7**

###### **(Riduzione indennità, compensi, gettoni, retribuzioni)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dagli enti del settore regionale allargato e dalle ARTE ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi titolo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
2. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al comma 1 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come determinati ai sensi dell'anzidetto comma.

###### **Articolo 8**

###### **(Compensi per la partecipazione all'amministrazione di enti o società)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi spettanti a dipendenti regionali per la partecipazione all'amministrazione o a colleghi sindacali in società o enti ai quali la Regione partecipi direttamente o indirettamente o comunque contribuisca, o che ne siano concessionari o alla cui vigilanza siano sottoposti, sono corrisposti direttamente alla regione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale, in quanto tali incarichi, debitamente autorizzati, si intendono svolti nell'interesse della amministrazione di appartenenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai dipendenti degli enti del settore regionale allargato.

###### **Articolo 9**

###### **(Composizione organi di enti pubblici economici e di organismi pubblici liguri)**



1. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 6 del d.l. 78/2010, gli Enti pubblici economici e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato della Liguria, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.
2. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente articolo nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti ed organismi pubblici interessati sono nulli.

#### **Articolo 10**

##### **(Riduzione compensi degli amministratori delle società partecipate)**

1. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 del d.l. 78/2010, i compensi di cui al comma 1 dell'articolo 2389 del Codice Civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, sono ridotti del 10 per cento.

#### **Articolo 11**

##### **(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)**

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, per l'anno 2011 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
  - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
  - b) gli incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.
  - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
  - d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
  - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria)
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore di altri enti del medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

#### **Articolo 12**

##### **(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)**

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2011, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Il presente articolo si applica anche alle ARTE, alle società in house della Regione e agli enti del settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale

#### **Articolo 13**

##### **(Spesa per sponsorizzazioni)**

1. La Regione, per l'anno 2011, non effettua spese per le sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, alle ARTE e alle società in house della Regione.

#### **Articolo 14**

##### **(Riduzione della spesa per trasferte)**

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato- Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 – 2012.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. L'utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, alle ARTE e alle società in house della Regione.

#### **Articolo 15**

##### **(Riduzione della spesa per formazione)**

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2011, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al Decreto legislativo n. 229/1999, alle ARTE e alle società in house della Regione.

**Articolo 16**  
**(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)**

1. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettive.

**Articolo 17**  
**(Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)**

1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l'anno 2011, non può essere superiore al 90 per cento del complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità:
  - a) acquisto di giornali;
  - b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
  - c) invio della corrispondenza cartacea;
  - d) servizi di telefonia;
  - e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, la Regione:
  - a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
  - b) contiene l'acquisto delle monografie degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
  - c) in relazione alla tipologia di beni di cui alla lettera e) modifica corrispondentemente il Piano triennale di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. 43/2008.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato.

**Articolo 18**  
**(Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)**

1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2011, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, alle ARTE e alle società in house della dalla Regione.

**Articolo 19**  
**(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)**

1. La Giunta regionale, adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 11, 12, 14, 15 e 16.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 11, 12, 15 e 16. Con il medesimo provvedimento viene determinato il

limite di spesa di cui all'articolo 18, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare citato al medesimo articolo.

## **CAPO II**

### **Interventi in materia di investimenti regionali**

#### **Articolo 20**

##### **(Programma investimenti in sanità)**

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2011 in euro 159.663.000,00.
2. Nel triennio 2011-2013 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 13.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2012 euro 6.800.000,00 e anno 2013 euro 6.800.000,00.

## **CAPO III**

### **PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO**

#### **Articolo 21**

##### **(Gestione del patrimonio immobiliare degli Enti del settore regionale allargato e delle ARTE)**

1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa regionale e del reperimento di risorse aggiuntive da destinare alla realizzazione degli obiettivi regionali nei diversi settori di intervento, è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare degli Enti del settore regionale allargato e delle ARTE, non impiegato in via diretta per lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei suddetti Enti.
2. Le risorse del fondo sono finalizzate:
  - a) per quanto concerne gli introiti derivanti dalla vendita di patrimonio delle Aziende sanitarie e degli Enti equiparati, al ripiano dei disavanzi o al finanziamento di programmi di investimento approvati dalla Regione;
  - b) per quanto concerne gli altri Enti, al finanziamento di programmi di intervento connessi alle proprie finalità istituzionali.
3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono l'elenco dei beni immobili di cui al medesimo comma alla Giunta regionale che lo approva entro i successivi trenta giorni, individuando, previa convenzione per quanto concerne gli enti strumentali e le ARTE, i beni oggetto di dismissione e di valorizzazione.
4. I beni di cui al comma 3 sono ceduti dagli enti proprietari all'ARTE di Genova assumendo come corrispettivo il valore di stima degli immobili nello stato in cui si trovano e come prezzo differito il maggior valore derivante da eventuali procedure di valorizzazione.
5. Il valore di stima degli immobili nello stato in cui si trovano e la possibilità di eventuale maggior valore conseguente alla modifica della destinazione urbanistica degli stessi sono definite tramite l'acquisizione di una stima da parte di una delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione.
6. Le obbligazioni giuridiche scaturite dalle operazioni di alienazione dei beni di cui al comma 3 sono perfezionate entro il 31 dicembre 2011. Nel caso in cui i beni alienati siano suscettibili di valorizzazione è previsto il pagamento a titolo di acconto di una quota del corrispettivo non inferiore all'80 per cento del valore dell'immobile antecedente alla valorizzazione, negli altri casi si provvede, entro il predetto termine, al pagamento da parte dell'acquirente dell'intero corrispettivo.
7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore di ARTE Genova nella misura dell'80 per cento del corrispettivo stabilito per quanto concerne il patrimonio delle Aziende sanitarie.
8. Il mancato, incompleto o ritardato invio dei dati di cui al presente articolo comporta la decadenza automatica degli organi di amministrazione degli Enti di cui al comma 1.
9. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.

**Articolo 22**  
**(Operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare)**

1. La Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale in materia di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare, può realizzare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare e di quello degli enti appartenenti al servizio sanitario regionale, nonché di altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale che ne facciano richiesta.
2. La Regione incarica ARTE Genova di provvedere, anche attraverso FILSE, all'attuazione delle operazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2007)).
3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 21 la Regione stipula apposita convenzione con l'ARTE di Genova contenente le condizioni di espletamento delle funzioni ad esse assegnate e le modalità di gestione del prezzo differito derivante dalle operazioni di valorizzazione e di alienazione.
4. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo e dell'articolo 21 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Articolo 23**  
**(Intervento straordinario per il trasporto pubblico locale su gomma)**

1. Al fine di sostenere la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale su gomma, per l'anno 2011 è previsto un intervento straordinario finanziato:
  - a) con una dotazione di euro 1.700.000,00 allocati sull'U.P.B. 6.101 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011;
  - b) con le risorse non utilizzate dalle aziende per l'attuazione di specifici progetti regionali finanziati nei passati esercizi;
  - c) con le risorse destinate alla copertura dei progetti di cui alla lettera b), ai sensi della DCR n. 26/2009 "Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3" – anno 2011.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai bacini di traffico del trasporto pubblico locale su gomma e sono ripartite in base al numero dei dipendenti delle aziende operanti in ogni bacino alla data del 31 dicembre 2010.
3. La Giunta regionale individua i progetti di cui alla lettera b) del comma 1 ed i relativi stanziamenti non utilizzati, definisce le modalità operative per l'attuazione del presente articolo e per consentire di portare a termine i progetti già avviati, e provvede a ridurre gli importi finalizzati ad interventi per i quali si sono verificati avanzi negli esercizi precedenti.

**Articolo 24**  
**(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 "Organizzazione turistica regionale")**

1. All'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 3 le parole “Il costo per la Regione non può essere inferiore ai” sono sostituite dalle parole “Le risorse di cui al presente comma sono attribuite dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto dei”;
- b) nel comma 4 le parole “non inferiori ai” sono sostituite dalle parole “, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto dei”;
- c) nel comma 6 le parole “non può essere inferiore a quello” sono sostituite dalle parole “è determinato dalla Regione compatibilmente con le disponibilità di bilancio, tenendo conto di quanto”.

## **Articolo 25** **(Nuova destinazione fondi FILSE)**

1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui fondi costituiti presso FILSE, ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 agosto 1994, n.43 (Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n.317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e successive modificazioni ed integrazioni sono destinati ad incrementare il fondo di cui all'articolo 4 legge regionale 22 marzo 2000, n.21 (Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa e integrazione alla legge regionale 9 agosto 1994, n.43 'Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n.317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese').
2. L'ammontare del fondo di garanzia regionale costituito presso FILSE ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2007, n.38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modifiche ed integrazioni è ridotto a 500.000 euro destinati alla sezione locazione.
3. I fondi costituiti presso Filse, ai sensi delle leggi e dei provvedimenti regionali indicati al comma 4, in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano concluse le procedure di individuazione di singoli beneficiari, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione del fondo di cui al comma 2, sono destinati alla costituzione di un nuovo fondo per interventi in materia di servizi alla persona.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai fondi costituiti in base alle seguenti leggi e provvedimenti:
  - a) articolo 3 legge regionale 27 marzo 1998, n.14 (Interventi per la riqualificazione di siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) deliberazione della Giunta regionale 1566 del 22 dicembre 2006 in materia di risparmio energetico;
  - c) articolo 88 della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2009 n.46 (Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico).
5. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 3.

## **Articolo 26** **(Trasferimento competenze nomina Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio)**

1. E' trasferita alle Province, a completamento del trasferimento delle funzioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità già operato con la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), la competenza in merito alla nomina delle Commissioni Provinciali per la determinazione delle indennità di espropriazione di cui all'articolo 41 del Decreto Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1, le Province possono prevedere l'applicazione di diritti di segreteria e di istruttoria.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 27 (Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

#### **Articolo 28 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.